

## Delibera n° 1718

Estratto del processo verbale della seduta del  
**13 novembre 2020**

**oggetto:**

LR 3/2020, ART 5.1 - ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COVID-19: DETERMINAZIONE DEI BENEFICIARI, CRITERI, TIPOLOGIE DI INCENTIVO E RISORSE DA DESTINARE. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Daniela IURI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale;

**Visto** in particolare l'articolo 5.1 della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi, a favore dei soggetti che, in conseguenza dei provvedimenti nazionali di restrizione o chiusura delle attività dell'ultimo trimestre dell'anno 2020, hanno subito la chiusura o una significativa contrazione dell'attività;

**Visto** che il medesimo articolo 5.1, nel richiamare le modalità prevista dall'articolo 5, consente che i contributi siano concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000;

**Visto** l'articolo 2, comma 19, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, con cui, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sul territorio nazionale, sono state adottate misure di contenimento del contagio che hanno sospeso o ridotto molte attività dei settori produttivi;

**Visto** il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 con cui, anche in considerazione delle risultanze delle analisi svolte dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, sono state introdotte ulteriori e più incisive misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

**Tenuto conto** della necessità di dare tempestiva attuazione a quanto previsto dall'articolo 5.1 della citata legge regionale 3/2020 al fine di garantire adeguato ristoro ai soggetti che hanno di fatto subito importanti danni economici correlati alle iniziative di contenimento del diffondersi dell'epidemia;

**Considerato** pertanto necessario e urgente dare fattivo riscontro alle situazioni di necessità che si sono determinate nei settori ricettivo, turistico, dello spettacolo e dello sport per i quali permangono situazioni di grave riduzione dell'attività a causa della situazione emergenziale in corso anche al fine di permettere la corretta gestione delle attività stesse garantendo il rispetto delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria con particolare riferimento alla misura del distanziamento sociale e dell'utilizzo di dispositivi personali;

**Considerato** in particolare di prevedere che il ristoro sia concesso a favore dei soggetti con sede legale e sedi operative sul territorio regionale, le cui attività suddivise per codice ATECO sono meglio specificate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

**Tenuto conto** che il codice ATECO di riferimento è il codice ATECO primario/prevalente risultante dal registro imprese e che le imprese devono risultare attive al momento della presentazione della domanda;

**Tenuto conto** altresì che con esclusivo riferimento alle imprese agrituristiche il codice ATECO 56.10.12 di riferimento può essere anche secondario dell'impresa;

**Tenuto conto** che, in mancanza di iscrizione al registro imprese, i soggetti possono beneficiare del contributo solo se sono iscritti al Repertorio economico amministrativo o sono inseriti nell'elenco regionale delle guide o nell'elenco degli affittacamere, B&B;

**Considerato** che in mancanza di codice ATECO di riferimento nonché di iscrizione al Repertorio economico amministrativo, i contributi sono altresì concessi alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive con sede legale e sedi operative nel territorio regionale che risultino in attività e affiliate nell'anno 2020 ai Comitati regionali delle seguenti Federazioni sportive:

- a) Federazione Ginnastica d'Italia (FGI);
- b) Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS);
- c) Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR);
- d) Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM);

e) Federazione Italiana Scherma (FIS);

**Considerato** che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 3/2020, per necessità di assoluta speditezza del procedimento de quo i contributi sono concessi e contestualmente erogati, anche per il tramite del CATA e del CATT FVG, sulla base della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000, secondo l'ordine cronologico determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico;

**Tenuto conto** che i provvedimenti nazionali di restrizione o chiusura adottati nell'ultimo periodo per fronteggiare l'emergenza sanitaria hanno colpito in particolare il settore turistico/ricettivo e delle attività di somministrazione, causando nel corso dei mesi importanti ricadute negative;

**Considerato** pertanto di rivalutare l'intensità di contributo a favore di quei soggetti già beneficiari delle precedenti misure di incentivo a fondo perduto di cui alle deliberazioni n. 779 del 29 maggio 2020 e 995 del 3 luglio 2020, riconoscendo un ulteriore contributo come definito nell'allegato A;

**Tenuto conto** che, nei casi di rivalutazione dell'incentivo, non è necessario per i beneficiari presentare una nuova domanda di contributo ma questo sarà liquidato automaticamente, previa effettuazione dei necessari controlli in merito alla persistenza dei requisiti per poter beneficiare del contributo medesimo;

**Considerato** che, per garantire l'immediata fruibilità degli incentivi, questi sono erogati a fondo perduto;

**Considerato** che, sempre in un'ottica di semplificazione della procedura istruttoria si ritiene di approvare le modalità procedurali come definite nell'allegato B, parte integrante della presente deliberazione;

**Vista** la propria deliberazione 1666 del 10 novembre scorso con cui sono stati approvati in via preliminare l'individuazione dei beneficiari, i criteri, le tipologie di incentivo e le risorse da assegnare in attuazione dell'articolo 5.1 della legge regionale 3/2020;

**Tenuto conto** che, rispetto al testo della suddetta deliberazione 1666/2020, in sede di esame da parte della competente Commissione consiliare è stato ritenuto opportuno integrare le categorie di attività ammesse a contributo con particolare riferimento codici ATECO 77.39.33 e 91.04.00, come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione;

**Visto** il parere reso in data 12 novembre 2020 dalla competente Commissione consiliare che, all'unanimità, si è espressa favorevolmente sulla deliberazione giunta 1666/2020, integrata come sopra descritto;

**Dato atto** che i contributi sono concessi in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali i) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020;

**Ritenuto** pertanto di approvare in via definitiva nei testi allegati A e B parti integranti della presente deliberazione, l'individuazione dei beneficiari, i criteri, le tipologie di incentivo e le risorse da assegnare in attuazione dell'articolo 5.1 della legge regionale 3/2020;

**Visto** lo Statuto speciale della Regione;

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

**Su proposta** dell'Assessore alle attività produttive e al turismo,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

#### **Delibera**

Sono approvati, in via definitiva, nei testi allegati A e B parti integranti della presente deliberazione, l'individuazione dei beneficiari, i criteri, le tipologie di incentivo e le risorse da assegnare in attuazione dell'articolo 5.1 della legge regionale 3/2020.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE